a Deloitte business

Numero 01
Gennaio 2024

Tax & Legal News

FOCUS:

La sanatoria per le esistenze iniziali

SCADENZE FISCALI

FOCUS

La sanatoria per le esistenze iniziali

NEWS

DIRITTO SOCIETARIO

Tasso di interesse legale al 2,5% dal 1° gennaio 2024

Cambiano dal 2024 gli importi per la classificazione delle imprese

Il CDNCEC ha aggiornato le norme di comportamento del collegio sindacale

BILANCIO

In vigore gli European Sustainability Reporting Standards

Assirevi aggiorna le check list su bilancio di esercizio e bilancio consolidato

IMPOSTE DIRETTE

Riforma dell'Ires: il premio per le assunzioni prende il posto dell'Ace

Auto ai dipendenti: dall'Aci i costi chilometrici in vigore dal 2024

L'accordo transattivo determina la competenza del costo

IMPOSTE INDIRETTE

Il MEF aggiorna i coefficienti per rendite, pensioni e usufrutto

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Statuto del contribuente: le modifiche della riforma sono definitive

Le modifiche al processo tributario entrano in vigore

In Gazzetta il Dlgs sull'adempimento collaborativo

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le nuove regole per la residenza e per la fiscalità internazionale

SCADENZE FISCALI

31 gennaio

Esterometro

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023

Concessioni governative

Versamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php

FOCUS

La sanatoria per le esistenze iniziali

La legge di bilancio 2024 (legge 213 /2023, articolo 1, commi 78 e seguenti)) ripropone la procedura di "rottamazione" del magazzino. Si tratta della riedizione, con alcune modifiche, delle norme della legge 488/1999, commentate dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 115/E/2000 con chiarimenti che possono essere considerati validi anche su molti aspetti dell'attuale versione.

Soggetti e beni interessati

I soggetti interessati sono gli esercenti attività d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica adottata (imprese individuali, società di persone, soggetti Ires), che non utilizzano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio. L'adeguamento riguarda il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 ed interessa le esistenze iniziali dei beni indicati all'articolo 92 del TUIR; si tratta quindi dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. È invece esclusa, visto il richiamo diretto ai beni dell'articolo 92 del Tuir, la possibilità di adeguamento delle rimanenze finali dei servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio e di quelle delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di realizzazione ultrannuale.

Modalità di adeguamento

L'adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. Come chiarito in passato, l'adeguamento può riguardare contemporaneamente ipotesi di eliminazione e ipotesi di iscrizione di esistenze iniziali.

In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

L'eliminazione totale o parziale delle rimanenze provoca una diminuzione del netto patrimoniale, ma non è un onere fiscalmente deducibile. La rappresentazione contabile dell'eliminazione è libera, da un punto di vista fiscale, fatti salvi i vincoli civilistici in relazione alla veste giuridica del soggetto operante, ma la circolare 115/2000 precisa che l'importo derivante dall'eliminazione, se imputato a conto economico, va indicato tra

le variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. La stessa circolare aveva inoltre chiarito che l'imposta sul valore aggiunto dovuta per effetto dell'adeguamento è indeducibile.
Nel caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.
L'iscrizione è consentita unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse. Non è, invece, consentita la correzione in aumento di valori precedentemente sottostimati, ipotesi che configurerebbe una vera e propria rivalutazione di questi beni. Il valore di iscrizione dei beni in precedenza omessi deve essere determinato secondo i criteri indicati nell'articolo 92 del TUIR e nel rispetto delle regole dettate dal codice civile in tema di valutazioni di bilancio.

Gli adempimenti

Per quanto riguarda gli adempimenti ricordiamo che:

- l'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023 (nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare);
- le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo, la prima entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2024. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi e sanzioni.

I benefici

La norma (comma 83 dell'articolo 1) precisa che l'adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.
I valori risultanti dalle variazioni nelle rimanenze sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti: il valore eliminato o iscritto non può essere assunto per accertare maggiori redditi di impresa ovvero presumere acquisti o cessioni di beni senza l'applicazione dell'IVA. In sostanza, nei limiti dell'adeguamento, la norma prevede una "franchigia" per gli eventuali accertamenti relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 30 settembre 2023.
L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge 213/2023. Per le imprese che sono già incappate in rettifiche, pertanto, la correzione delle rimanenze non può essere invocata per sanare posizioni già contestate.

NEWS

DIRITTO SOCIETARIO

Tasso di interesse legale al 2,5% dal 1° gennaio 2024

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 29.11.2023

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 29.11.2023, ha fissato al 2,50 la misura del saggio degli interessi legali prevista dall'articolo 1284 del codice civile. La misura, che è determinata in ragione d'anno, ha decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Cambiano dal 2024 gli importi per la classificazione delle imprese

Unione Europea, Direttiva 17 ottobre 2023 n. 2775

La Direttiva (UE) 17.10.2023 n. 2775 prevede adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.

In base ai nuovi criteri, sono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 450.000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 EUR;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 EUR;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

La Direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 dicembre 2023 ed è in vigore dal 24 dicembre 2023.

Il CDNCEC ha aggiornato le norme di comportamento del collegio sindacale

CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, 20 dicembre 2023

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato la nuova versione definitiva delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, rivedendo quella edita nel mese di gennaio 2021.

Il documento è composto da undici sezioni. La sezione 1 affronta le tematiche relative alla composizione del collegio sindacale, con riguardo alla nomina, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché alle situazioni che determinano la cessazione e la sostituzione del sindaco; la sezione 2 è dedicata al funzionamento del collegio sindacale; la sezione 3., trattando dei doveri del collegio sindacale, si sofferma sulle modalità e sui criteri con cui lo stesso effettua la propria attività di vigilanza; la sezione 4 analizza la partecipazione del collegio sindacale alle riunioni degli altri organi sociali, con l'obiettivo di definire i rapporti tra questi ultimi e l'organo di controllo; la sezione 5. attiene ai poteri di ispezione e controllo attribuiti ai sindaci dall'art. 2403-bis c.c.; la sezione 6. è dedicata ai poteri reattivi del collegio sindacale a fronte di atti di mala gestio, gravi irregolarità e omissioni degli amministratori; la sezione 7. concerne la relazione dei sindaci all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.; la sezione 8. riguarda i pareri e le proposte resi ed effettuate dal collegio sindacale nel corso del proprio incarico; la sezione 9. è finalizzata a esplicitare le attività suppletive del collegio sindacale rispetto a quelle del consiglio di amministrazione; la sezione 10. indirizza il comportamento dei sindaci in presenza di operazioni straordinarie della società; la sezione 11., infine, esamina l'attività del collegio sindacale in situazioni di crisi di impresa e in caso di insolvenza.

La nuova versione delle Norme di comportamento dedica particolare attenzione al tema dei doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e al tema della segnalazione dei sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi della società.

BILANCIO

In vigore gli European Sustainability Reporting Standards

Regolamento delegato della Commissione Europea 2023/2772 del 31 luglio 2023

Il regolamento delegato (Ue) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di principi di rendicontazione di sostenibilità, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22.12.2023.

I principi che le imprese devono utilizzare per effettuare la loro rendicontazione di sostenibilità in conformità degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE sono stabiliti negli allegati I e II del regolamento.

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Assirevi aggiorna le check list su bilancio di esercizio e bilancio consolidato

Assirevi, Documento 19.12.2023 - Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio

Assirevi, Documento 19.12.2023 - Lista di controllo delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (ias/ifrs),

Assirevi, Documento 19.12.2023 - Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato

Assirevi ha pubblicato tre liste di controllo, dedicate al bilancio di esercizio, alle informazioni integrative e al bilancio consolidato.

Le liste dedicate al bilancio e alle informazioni aggiuntive indicano tutte gli elementi previsti dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e dalle relative interpretazioni (SIC/IFRIC) applicabili obbligatoriamente ai bilanci per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2023.

Inoltre in queste liste di controllo sono inserite le informazioni integrative previste dai documenti, già omologati dalla UE, aventi data di entrata in vigore successiva al 1° gennaio 2023, la cui applicazione anticipata è consentita.

La lista di controllo sul bilancio consolidato, riferita alle società di capitali ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del D.Lgs.127/91, è stata predisposta tenendo in considerazione i riferimenti legislativi ed interpretativi relativi sia ai principi e ai criteri di redazione sia alle informazioni aggiuntive da fornire nella Nota Integrativa.

IMPOSTE DIRETTE

Riforma dell'Ires: il premio per le assunzioni prende il posto dell'Ace

Decreto legislativo 30.12.2023 n. 216

Il Dlgs 30.12.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023 n. 303) prevede due disposizioni di interesse per le imprese.

L'articolo 4 del Dlgs 216/2023 introduce, limitatamente al periodo di imposta 2024 (più precisamente, per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023) un premio che consiste nella maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Per essere ammessi al beneficio occorre il rispetto di una condizione temporale e di due quantitative.

Per quanto riguarda il requisito temporale, i soggetti devono avere esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni: in altri termini, sono esclusi imprese e professionisti che hanno iniziato l'attività in tale anno. L'agevolazione non spetta inoltre alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Sotto il profilo quantitativo, occorre invece che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. Nel caso di società appartenenti a gruppi, il calcolo deve essere fatto in modo "consolidato": l'incremento occupazionale va infatti considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Infine, non si può considerare nessun costo riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta 2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 2023.

Sul piano pratico, l'agevolazione consiste in una maggiorazione figurativa del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: questa voce potrà essere

maggiorata, ai fini della determinazione del reddito (ma non della base Irap), di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale.

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico (lettera B), numero 9), rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che non adottano lo schema di conto economico del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole che si applicano ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

L'articolo 5 del decreto di attuazione riguarda invece la soppressione dell'Aiuto alla crescita economica (Ace). Le norme che vengono abrogate sono sia quelle della originaria istituzione del beneficio (articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20) sia quelle di modifica successiva (commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Per quanto riguarda il regime transitorio dell'agevolazione non fruita, la norma prevede che sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Questo significa, quindi, he le imprese potranno applicare le usuali regole Ace nel modello Redditi 2024, quantificando l'incremento patrimoniale (al netto dei decrementi) cui applicare il coefficiente di rendimento nozionale. Qualora il reddito agevolabile così determinato fosse superiore all'imponibile fiscale, l'eccedenza, per la parte non convertita in credito Irap, può essere riportata nei periodi di imposta successivi.

Auto ai dipendenti: dall'Aci i costi chilometrici in vigore dal 2024

Aci, Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli

Le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per l'anno 2024 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2023 n. 298.

L'accordo transattivo determina la competenza del costo

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 29 dicembre 2023 n. 487

Il quesito oggetto di interpello riguarda la corretta imputazione fiscale delle somme corrisposte a titolo di ristoro transattivo del danno e di compenso per le rinunce, sostenuti in forza di un accordo transattivo a valle di procedimenti giudiziari di natura sia civile sia penale.

Secondo l'Agenzia, in virtù del principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del TUIR) che, a partire dal 2016, informa il bilancio ITA GAAP, nel presupposto che l'imputazione temporale adottata in bilancio sia corretta, deve concludersi che possa trovare riconoscimento fiscale l'imputazione di questo componente di reddito nel periodo d'imposta di stipulazione dell'accordo.

Anche ai fini dell'Irap, dato che le somme relative dell'accordo transattivo sono state imputate, in applicazione dei principi contabili, ad una voce rilevante ai fini IRAP del Conto Economico (voce B14 ''oneri diversi di gestione''), deve considerarsi corretta la valenza fiscale nel periodo in cui è stato sottoscritto l'accordo.

IMPOSTE INDIRETTE

Il MEF aggiorna i coefficienti per rendite, pensioni e usufrutto

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 21.12.2023

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, facendo seguito al proprio decreto del 29 novembre, ha aggiornato i coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale di interessi, fissato al 2,5 per cento.

Il valore del multiplo ai fini dell'imposta di registro, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

Il valore del ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

Il nuovo prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, è allegato al decreto.

Le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Statuto del contribuente: le modifiche della riforma sono definitive

Decreto legislativo 30.12.2023 n. 219

Il decreto legislativo 219 del 30 dicembre 2023, che modifica alcune regole dello Statuto del contribuente in base alle indicazioni della legge delega di riforma fiscale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo che i principali interventi riguardano i seguenti aspetti:

- principio del contraddittorio
- atti dell'amministrazione finanziaria
- attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria
- ne bis in idem
- potere di autotutela
- documenti di prassi

Per quanto riguarda in particolare l'istituto dell'interpello, le modifiche più rilevanti prevedono la possibilità di presentazione quando riguarda fattispecie concrete e personali relativamente alla:

- applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (esclusa quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente);

- corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
- disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
- disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
- sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali (enti pubblici di ricerca, nuovi investimenti);
- sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori relativi al regime agevolativo per nuovi residenti.

La presentazione dell'istanza è subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Inoltre, la risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.»;

Le modifiche al processo tributario entrano in vigore

Decreto legislativo 30.12.2023 n. 220

Il decreto legislativo 220 del 30 dicembre 2023, che modifica alcune norme del processo tributario in base alle indicazioni della legge delega di riforma fiscale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Le principali novità previste dal Dlgs di riforma sono le seguenti:

- è abrogata la procedura di reclamo e mediazione;
- è possibile la notifica per via telematica dell'intimazione ed del modulo di deposizione testimoniale;
- il cliente potrà conferire l'incarico al difensore mediante firma digitale;
- in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti;
- la condanna alle spese in caso di soccombenza non trova applicazione nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per il quale il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio;
- le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio;
- la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

Il Dlgs prevede anche diverse modiche specifiche riferite alle modalità di trattazione delle cause:

- se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto;
- viene previsto l'obbligo di lettura immediata del dispositivo da parte del collegio, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni;
- il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme;
- la sentenza dovrà contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto;
- la sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito;
- le norme sulla conciliazione fuori udienza si applicheranno anche alle controversie pendenti in Cassazione (con sanzioni ridotte nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge);
- in appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Inoltre, possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

In Gazzetta il Dlgs sull'adempimento collaborativo

Decreto legislativo 30.12.2023 n. 220

Il decreto legislativo 221 del 30 dicembre 2023, che amplia l'ambito di applicazione dell'adempimento collaborativo sulla base alle indicazioni della legge delega di riforma fiscale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Le misure già previste dalle norme in vigore dovranno essere estese gradualmente ai contribuenti di dimensioni più ridotte. In particolare, il regime sarà riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;

b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;

c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

I requisiti dimensionali sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:

a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;

b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;

c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.

Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le nuove regole per la residenza e per la fiscalità internazionale

Decreto legislativo 27.12.2023 n. 209

Il decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023, che revisione taluni aspetti della fiscalità internazionale sulla base alle indicazioni della legge delega di riforma fiscale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Dlgs prevede innanzi tutto modifiche alla nozione di residenza per le persone fisiche. In particolare, l'articolo 1 sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente, e aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d'imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

Per la residenza delle persone giuridiche, vengono eliminati i riferimenti al criterio dell'"oggetto principale", che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell'amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi

- il criterio della "sede legale", con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
- il criterio della "sede di direzione effettiva" e quello della "gestione ordinaria in via principale", che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro

Paese nei tre periodi d'imposta precedenti al conseguimento della residenza. I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi.

L'articolo 3 del Dlgs riscrive in parte la disciplina delle controlled foreign companies (CFC) contenuta nell'articolo 167 del TUIR. Viene previsto che la tassazione effettiva della società estera non deve essere inferiore al 15%; tale tassazione è determinata come rapporto tra l'importo risultante dal bilancio di esercizio delle imposte correnti dovute e l'utile ante imposte. Per applicare questo calcolo "semplificato" occorre che il bilancio di esercizio del soggetto controllato sia certificato da un operatore professionale e che tali dati siano utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Per i soggetti che non soddisfano tali condizioni si applica il regime attualmente vigente della tassazione effettiva.